



Berna, 24 novembre 2021

Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari

Rapporto sui risultati della procedura
di consultazione

Indice

1	Contesto	3
2	Partecipanti alla consultazione	3
2.1	Cantoni	4
2.2	Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	4
2.3	Associazioni mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	4
2.4	Associazioni mantello nazionali dell'economia	5
2.5	Associazioni nazionali per la politica di sicurezza e la politica militare	5
2.6	Altri partecipanti non invitati individualmente	5
3	Valutazione generale	5
4	Pareri sul progetto posto in consultazione (disegno di legge) e sul rapporto esplicativo ...	7
4.1	In generale	7
4.2	Pareri sulle singole disposizioni del progetto	8
4.3	Ulteriori temi e disposizioni non interessati dal progetto	12

1 Contesto

L'Aggruppamento Difesa e le unità amministrative ad esso subordinate gestiscono vari sistemi d'informazione militari. Il trattamento di dati personali in questi sistemi d'informazione è disciplinato nella legge federale del 3 ottobre 2008¹ sui sistemi d'informazione militari (LSIM). La LSIM contempla anche disposizioni riguardanti alcuni altri sistemi d'informazione contenenti dati personali che vengono gestiti in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ma non dall'Aggruppamento Difesa.

Affinché, in seno al DDPS, siano soddisfatti i requisiti previsti dal diritto in materia di protezione dei dati, occorre adeguare ove necessario le disposizioni della LSIM relative ai sistemi d'informazione esistenti ed emanare disposizioni per i nuovi sistemi d'informazione necessari.

Queste modifiche riguardano in particolare:

- il trattamento di nuovi dati personali;
- il trattamento di dati personali per nuovi scopi;
- la raccolta di dati personali presso altri organi, persone e sistemi d'informazione;
- la comunicazione di dati personali ad altri organi, persone e sistemi d'informazione;
- l'accorpamento di sistemi d'informazione esistenti;
- il nuovo disciplinamento degli organi responsabili dei sistemi d'informazione;
- il cambiamento di nome di sistemi d'informazione;
- la trasmissione semplificata di dati tramite procedura di richiamo, interfacce e portali elettronici;
- il nuovo disciplinamento del periodo di conservazione dei dati.

Il 20 maggio 2020 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate una procedura di consultazione concernente la modifica della LSIM. La consultazione si è svolta dal 20 maggio all'11 settembre 2020.

2 Partecipanti alla consultazione

Alla consultazione sono stati invitati:

- tutti e 26 i Cantoni nonché la Conferenza dei Governi cantonali;
- tutti e 12 i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale;
- 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- 8 associazioni mantello nazionali dell'economia;
- 12 associazioni nazionali per la politica di sicurezza e la politica militare.

L'avvio della procedura di consultazione è stato inoltre pubblicato nel Foglio federale del 3 giugno 2020.

¹ RS 510.91

Hanno presentato il loro parere:

- 26 Cantoni;
- 3 partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale;
- 1 associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- 1 associazione mantello nazionale dell'economia;
- 3 associazioni nazionali per la politica di sicurezza e la politica militare;
- 1 altro partecipante non invitato individualmente.

Si tratta di 35 partecipanti in totale.

Qui di seguito sono menzionati i partecipanti alla consultazione che hanno presentato un parere per iscritto. Nel prosieguo del testo sono usate le sigle tra parentesi.

2.1 Cantoni

Hanno presentato il loro parere:

- il Cantone di Zurigo (ZH)
- il Cantone di Berna (BE)
- il Cantone di Lucerna (LU)
- il Cantone di Uri (UR)
- il Cantone di Svitto (SZ)
- il Cantone di Obvaldo (OW)
- il Cantone di Nidvaldo (NW)
- il Cantone di Glarona (GL)
- il Cantone di Zugo (ZG)
- il Cantone di Friburgo (FR)
- il Cantone di Soletta (SO)
- il Cantone di Basilea Città (BS)
- il Cantone di Basilea Campagna (BL)
- il Cantone di Sciaffusa (SH)
- il Cantone di Appenzello esterno (AR)
- il Cantone di Appenzello interno (AI)
- il Cantone di San Gallo (SG)
- il Cantone dei Grigioni (GR)
- il Cantone di Argovia (AG)
- il Cantone di Turgovia (TG)
- il Cantone del Ticino (TI)
- il Cantone di Vaud (VD)
- il Cantone del Vallese (VS)
- il Cantone di Neuchâtel (NE)
- il Cantone di Ginevra (GE)
- il Cantone del Giura (JU)

2.2 Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Hanno presentato il loro parere:

- PLR.I Liberali Radicali (PLR)
- Unione democratica di centro (UDC)
- Partito socialista svizzero (PS)

2.3 Associazioni mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Ha presentato il proprio parere:

- Unione delle città svizzere (UCS)

2.4 Associazioni mantello nazionali dell'economia

Ha presentato il proprio parere:

- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

2.5 Associazioni nazionali per la politica di sicurezza e la politica militare

Hanno presentato il loro parere:

- Conferenza nazionale delle associazioni militari mantello (LKMD)
- Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP)
- Società Svizzera degli Ufficiali (SSU)

2.6 Altri partecipanti non invitati individualmente

Ha presentato il proprio parere:

- Swissgrid AG (Swissgrid)

3 Valutazione generale

La seguente tabella offre una panoramica delle valutazioni generali del progetto espresse dai partecipanti alla consultazione:

Panoramica sommaria dei risultati

Chi	Sì	Sì, ma	No, ma	No	Rinuncia	Totale
Cantoni	3	20			3	26
Partiti	1	1			1	3
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna					1	1
Associazioni mantello dell'economia	1					1
Associazioni per la politica di sicurezza e la politica militare		3				3
Altri	1					1
Totale	6	24	0	0	5	35

Legenda

- Sì:** approvazione senza riserve
Sì, ma: approvazione di principio (ossia nessun rigetto di principio) con proposte di modifica
No, ma: rigetto di principio con proposte di modifica
No: rigetto totale
Rinuncia: espressa rinuncia a un parere materiale

Panoramica sommaria dei pareri e dei rispettivi autori

- 26 Cantoni;
- 3 partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale;
- 1 associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- 1 associazione mantello nazionale dell'economia;
- 3 associazioni nazionali per la politica di sicurezza e la politica militare;
- 1 altro partecipante non invitato individualmente.

Valutazione complessiva	Numero	Partecipanti
Sì: approvazione senza riserve	6	3 Cantoni (LU, ZG, SG) 1 partito (PLR) 1 associazione mantello nazionale dell'economia (USAM) 1 altro partecipante non invitato individualmente (Swissgrid)
Sì, ma: approvazione di principio (ossia nessun rigetto di principio) con proposte di modifica	24	20 Cantoni (ZH, BE, UR, OW, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE) 1 partito (PS) 3 associazioni nazionali per la politica di sicurezza e la politica militare (LKMD, CG MPP, SSU)
No, ma: rigetto di principio con proposte di modifica	0	
No: rigetto totale	0	
Rinuncia: espressa rinuncia a un parere materiale	5	3 Cantoni (SZ, GL, JU) 1 partito (UDC) 1 associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (UCS)
Totale	35	

4 Pareri sul progetto posto in consultazione (disegno di legge) e sul rapporto esplicativo

Qui di seguito vengono presentati i pareri materiali espressi in merito al contenuto del disegno di legge o del rapporto esplicativo. Le posizioni di principio degli interpellati sono riprodotte e riassunte secondo il loro significato, cioè in parte anche utilizzando altre parole, senza tenere conto delle differenze di formulazione. Per i testi esatti si rimanda ai pareri pubblicati dalla Cancelleria federale. Le valutazioni generali del progetto, già esposte al numero 3 (approvazione o rigetto con o senza proposta/e di modifica), non vengono ulteriormente discusse.

4.1 In generale

11 Cantoni (BE, UR, OW, NW, SO, BS, BL, AR, TI, VS, GE) e la CG MPP nonché la SSU sottolineano la necessità di accogliere e tenere in considerazione le esigenze dei Cantoni per una gestione efficiente e sicura dei dati personali. Per LU è importante che le norme non ostacolino il trattamento efficiente dei dati, cosa che – a suo avviso – è garantita dal progetto posto in consultazione. Secondo 13 Cantoni (ZH, BE, UR, OW, NW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, VS, GE) nonché la CG MPP e la SSU, non si dovrebbero né sopprimere né cancellare i dati di cui i Cantoni hanno ancora bisogno per adempiere i loro compiti secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera a LSIM.

11 Cantoni (UR, OW, NW, SO, BL, AR, AI, GR, AG, TI, VS, GE) nonché la CG MPP e la SSU fanno notare che il 20 dicembre 2019 il Parlamento federale ha adottato la legge federale del 20 dicembre 2019² sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), che è stata sottoposta a revisione totale e la cui entrata in vigore, al momento della redazione del parere, era prevista per il 1° gennaio 2021 (data in cui la legge è poi entrata effettivamente in vigore). Di conseguenza, a loro avviso è opportuno prendere sempre in considerazione, nei presenti documenti, le pertinenti disposizioni della LPPC sottoposta a revisione totale.

BE fa notare che il disegno di modifica si riferisce all'attuale legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati (LPD), che, presumibilmente, prima dell'entrata in vigore della modifica della LSIM dovrebbe essere sostituita da una nuova legge sottoposta a revisione totale. Ritiene quindi opportuno tenere d'occhio tale revisione. Sottolinea in particolare il fatto che, visto che la nozione di «profilo della personalità», utilizzata nella LSIM, sarà sostituita nella LPD con quella di «profilazione», l'articolo 19 capoverso 3 LPD – al quale si fa riferimento nel rapporto esplicativo per motivare l'abrogazione dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a LSIM – non troverà più riscontro nella nuova LPD.

FR ritiene che il periodo di conservazione dei dati debba essere per quanto possibile ridotto, in particolare in riferimento ai sistemi d'informazione LMS DDPS, FA-SVSAA, SCHAMIS e MDM nonché a quelli per i simulatori. A suo avviso sarebbe inoltre necessario precisare se i dati vengono comunicati d'ufficio o su richiesta degli interessati. Infine, presuppone che gli accessi siano verbalizzati mediante procedura di richiamo.

GE constata che il progetto non prevede ripercussioni per i Cantoni. Tuttavia, qualora l'attuazione della legge dovesse comunque avere ripercussioni sui propri sistemi d'informazione, ritiene opportuno essere informato nel più breve tempo possibile per poter apportare i necessari adeguamenti.

VD sottolinea la necessità di rispettare i principi generali sanciti dal diritto in materia di protezione dei dati, di disciplinare con precisione la comunicazione a terzi, il periodo di conservazione, gli accessi nonché le interfacce tra i singoli sistemi e di prestare particolare attenzione alla comunicazione transfrontaliera dei dati. A suo avviso l'accesso ai singoli sistemi dovrebbe essere limitato ai dati strettamente necessari e utili ai fini dell'adempimento dei compiti e, di conseguenza, nelle disposizioni d'esecuzione o negli allegati occorre stabilire chi ha accesso a quali dati e come (sola lettura, sola scrittura ecc.). A tale proposito può essere preso come esempio l'allegato 1 dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006⁴. In presenza di dati personali sensibili e in caso di profilazione, la comunicazione ad altre autorità dovrebbe essere disciplinata e soggetta a condizioni. VD ricorda inoltre che

² RS 520.1
³ RS 235.1
⁴ RS 142.513

la nuova legge del 28 settembre 2018⁵ sulla protezione dei dati in ambito Schengen (LPDS), emanata in esecuzione della direttiva (UE) 2016/680, si applica anche al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), motivo per cui si dovrebbe tenere conto delle disposizioni della LPDS nel caso della comunicazione di dati con i servizi informazioni.

Per il PS va sottolineato come aspetto positivo il fatto che ora, nel testo tedesco, diversi articoli vengano formulati tenendo conto del genere.

4.2 Pareri sulle singole disposizioni del progetto

Titolo

La LKMD critica la formulazione del titolo del disegno di legge poiché a suo avviso induce erroneamente a pensare che l'esercito sia subordinato al DDPS o costituisca una parte di esso. L'esercito, subordinato al Parlamento, e il DDPS, subordinato al Consiglio federale, sono infatti due istituzioni diverse. Il DDPS – in particolare l'amministrazione militare – fornisce supporto all'esercito e gestisce gli affari militari fintanto che non viene mobilitato quest'ultimo. Pertanto, la LKMD propone il seguente nuovo titolo: «*Legge federale sui sistemi d'informazione militari e sui sistemi d'informazione in seno al DDPS*».

Art. 1 cpv. 1

Il PS accoglie favorevolmente l'estensione del campo d'applicazione, che considera troppo ristretto, ai sistemi d'informazione non militari. Non comprende tuttavia perché all'articolo 1 capoverso 1 lettera c non venga menzionato il servizio civile. Inoltre, ritiene che l'articolo 1 capoverso 1 lettera d sia una disposizione generale insufficiente. Chiede pertanto un ulteriore ampliamento del campo d'applicazione della LSIM.

La LKMD critica la formulazione del titolo del disegno di legge poiché a suo avviso induce erroneamente a pensare che l'esercito sia subordinato al DDPS o costituisca una parte di esso. L'esercito, subordinato al Parlamento, e il DDPS, subordinato al Consiglio federale, sono infatti due istituzioni diverse. Il DDPS – in particolare l'amministrazione militare – fornisce supporto all'esercito e gestisce gli affari militari fintanto che non viene mobilitato quest'ultimo. Pertanto, la LKMD propone di adeguare l'articolo 1 capoverso 1 come segue: «*La presente legge disciplina il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di altri dati personali nonché di profili della personalità (dati) nei sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)*».

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva

In riferimento alla prevista istituzione di una base legale per l'utilizzo del numero d'assicurato AVS in sistemi d'informazione non militari del DDPS, VD richiama l'attenzione sui rischi legati all'utilizzo sistematico del numero d'assicurato AVS in caso di eccessiva interconnessione dei sistemi d'informazione.

Art. 7 cpv. 2, primo periodo

Per AG la domanda che si pone è quali siano i compiti che devono essere svolti dall'Amministrazione federale stessa. È infatti dell'avviso che, negli ambiti sensibili, sia necessario evitare una dipendenza da terzi a livello tecnico. Inoltre, secondo AG, nell'Amministrazione dovrebbe essere presente un know-how sufficiente a garantire la sicurezza dei dati, che è esplicitamente richiesta ai fini del coinvolgimento di terzi.

VD rimanda ai requisiti di cui all'articolo 10a LPD. Visto che la maggior parte dei sistemi d'informazione serve a trattare dati sensibili o addirittura segreti di difesa, secondo VD occorrerebbe disciplinare meglio i casi in cui è possibile fornire dati personali a terzi, in particolare quando si tratta della trasmissione di dati personali in Paesi che, secondo l'elenco dell'Incariato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), non offrono un adeguato livello di protezione. A tale proposito, VD osserva che, conformemente al *Cloud Act* statunitense, la giurisdizione americana si applica non solo alle società statunitensi, ma anche alle società straniere controllate da capitale americano. Ciò potrebbe portare alla divulgazione di dati militari svizzeri qualora si scegliesse una soluzione cloud statunitense o una società controllata dagli Stati Uniti. Inoltre, VD fa notare che il segreto d'ufficio potrebbe essere violato se i dati soggetti al segreto d'ufficio sono trattati all'estero.

Per il PS la collaborazione con fornitori di prestazioni TIC esterni è, in linea di principio, comprensibile. A questo proposito accoglie favorevolmente l'indicazione del fatto che, nell'ambito di tale collaborazione, viene garantita la sicurezza dei dati. Fa tuttavia notare che nel rapporto esplicativo non viene esplicitata la formulazione di cui all'articolo 7 capoverso 2. Per il PS si pongono pertanto le seguenti domande: di che tipo di dati concernenti la persona si tratta? Per quanto tempo i fornitori di prestazioni TIC esterni hanno accesso ai dati personali? Come si garantisce che i dati personali sensibili non vengano utilizzati in modo improprio? Come si garantisce che i dati personali non vengano conservati più a lungo del necessario? Chi controlla il rispetto della disposizione e con quali modalità di attuazione?

Art. 8

BE accoglie favorevolmente la formulazione concisa. A suo avviso, nel rapporto esplicativo è necessario precisare che, prima di cancellare i dati, occorre assolutamente prendere in considerazione le esigenze dei Cantoni. Per questi ultimi è infatti essenziale che i dati rimangano disponibili per il giusto periodo di tempo fino al pagamento integrale della tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Soprattutto in relazione all'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare da parte di specialisti e all'eventuale rimborso delle relative tasse d'esenzione a seguito del differimento del servizio, la conservazione – caso per caso – dei dati oltre il 65° anno di età riveste un'importanza fondamentale.

Per FR l'articolo 8 dovrebbe contenere un riferimento al termine oltre il quale i dati verranno cancellati dall'archivio, o comunque almeno un rimando alla legislazione concernente l'Archivio federale.

Art. 14 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2, frase introduttiva (Sistema d'informazione PISA)

Affinché vengano incluse tutte le persone, anche quelle inabili al servizio, BE propone di integrare la frase introduttiva dell'articolo 14 capoverso 1 come segue (*integrazione sottolineata*):

¹ *Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di notifica, delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, del personale previsto per il promovimento della pace nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito:*

Anche VD ritiene che, per fare in modo che tutte le persone siano registrate nel PISA, sia più appropriato parlare di «persone soggette all'obbligo di notifica» nella frase introduttiva dell'articolo 14 capoverso 1. A suo avviso, questo è importante per i Cantoni ad esempio in relazione alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, poiché altrimenti mancherebbero i dati delle persone che non sono più presenti nel PISA ma che, in virtù della legge federale del 12 giugno 1959⁶ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) riveduta, sono nuovamente sottoposte alla tassa.

BE afferma che, oltre all'obbligo di prestare servizio militare e all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, la Costituzione federale (Cost.) non prevede un obbligo di prestare servizio civile che possa essere adempiuto, motivo per cui, a suo avviso, nell'articolo 14 capoverso 2 occorre rinunciare all'utilizzo di questa espressione e adeguare la frase introduttiva come segue (modifica sottolineata):

² Esso contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che prestano il servizio civile sostitutivo volontario;

Art. 17 (Sistema d'informazione PISA)

BE propone di specificare nel rapporto esplicativo che i dati devono essere conservati finché le autorità cantonali ne fanno uso. Questo perché, ai fini dell'adempimento dei compiti secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera a LSIM, per i Cantoni potrebbe essere indispensabile avere a disposizione i dati per un periodo più lungo.

16 Cantoni (ZH, UR, OW, NW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VS, NE, GE) e la CG MP nonché la SSU chiedono che il periodo di conservazione previsto dall'articolo 17 capoverso 5, pari a cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile, venga prorogato a dieci anni al massimo. Un periodo di conservazione di cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile non sarebbe infatti sufficiente in determinati casi che richiedono regolarmente ricerche dispendiose in termini di tempo, ad esempio per quanto concerne i militari in ferma continuata che si trasferiscono all'estero dopo aver adempiuto l'obbligo di prestare servizio militare e tornano in Svizzera dopo cinque anni. Anche OW ritiene che il periodo di conservazione di cinque anni non sia sufficiente e cita come esempio la riscossione delle tasse d'esenzione dall'obbligo militare dovute dalle persone che rientrano dall'estero, per la quale l'articolo 38 LTEO prevede un termine di prescrizione di dieci anni al massimo in caso di sospensione e interruzione della prescrizione stessa.

Al fine di garantire la disponibilità di tutti i dati personali rilevanti per la riscossione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare, BE propone di integrare l'articolo 17 capoverso 5 come segue (integrazione sottolineata):

⁵ Gli altri dati del PISA sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile, dal servizio civile sostitutivo per l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare o dal pagamento integrale della tassa d'esenzione dall'obbligo militare conformemente all'articolo 59 Cost. nonché dall'obbligo di notifica.

Art. 47 cpv. 1 (Sistema d'informazione MEDIS FA)

FR deplora l'abrogazione dell'articolo 47 capoverso 1. A suo avviso, infatti, la conservazione dei dati medici e psicologici in archivi separati da quelli contenenti gli altri dati offre alle persone interessate una migliore garanzia, in particolare tenendo conto dei diversi periodi di conservazione.

Art. 56 (Sistema d'informazione ISB)

FR è dell'avviso che l'articolo 56 dovrebbe specificare quali documenti rientrano nei «documenti personali necessari per la valutazione di una consulenza o di un'assistenza sociale».

Art. 167d (Sistema d'informazione JORASYS)

In riferimento all'articolo 167d lettera e, il PS dichiara di accogliere favorevolmente il fatto che si tenga conto dell'obiettivo, fissato nel programma di legislatura, di fornire le prestazioni statali in modo efficiente e il più possibile digitale. A tale proposito trova opportuna la pianificazione di un'interfaccia attraverso la quale determinati dati concernenti la persona possono essere ripresi da organi autorizzati. Inoltre, a suo avviso, l'ampliamento dell'accesso online a dati personali sensibili in materia di possesso di armi, formazione, carriera professionale o conoscenze linguistiche deve essere associato a maggiori misure di sicurezza. Infine, il PS deplora il fatto che il rapporto esplicativo non illustri in che modo la sicurezza dei dati può essere garantita durante la loro elaborazione online.

Sistema d'informazione IPSA (in generale, art. 167i, 167j e 167l)

AG sostiene l'istituzione di una base legale formale per il sistema d'informazione IPSA. In merito all'articolo 167i lettera e ritiene che la registrazione nell'IPSA, in generale, di dati sull'orientamento politico e ideologico dei militari sia una questione delicata. A suo avviso, si potrebbe invece valutare la possibilità di concentrarsi sulla natura della minaccia, ossia sulla vicinanza di una persona in particolare al terrorismo, allo spionaggio o all'estremismo violento (analogamente a quanto avviene nel caso della legge federale sulle attività informative).

A livello generale AG afferma anche che, se nei relativi materiali venisse trattato il tema del rapporto tra il SPPEs e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), si contribuirebbe a rendere più chiara la legge. A suo avviso andrebbe chiarito ad esempio se la raccolta di dati presso i servizi informazioni (art. 167j lett. c) comprende anche i dati che il SIC può raccogliere soltanto con misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.

Inoltre, AG trova molto lungo il periodo di conservazione dei dati previsto dall'articolo 167l, che è pari a dieci anni al massimo dopo il venir meno del motivo del rilevamento.

TG propone di rinunciare all'introduzione del previsto sistema d'informazione IPSA. A tale proposito fa riferimento all'articolo 100 della legge militare del 3 febbraio 1995⁷ (LM), che disciplina i compiti degli organi competenti per la sicurezza militare. Aggiunge inoltre che, con gli articoli 167g–167l, si dovrebbe concedere ai collaboratori del SPPEs il permesso di raccogliere dati personali presso servizi informazioni esteri per il nuovo sistema d'informazione IPSA da allestire e di trattarli. Ciò consentirebbe di registrare dati di intelligence esteri riguardanti cittadini svizzeri. L'articolo 6 della legge federale del 25 settembre 2015⁸ sulle attività informative (LAI) stabilisce tuttavia che solo il SIC può curare le relazioni della Svizzera con servizi esteri. Secondo TG non si capisce perché ora, per quanto concerne le questioni militari, si debba creare un registro con dati non verificati di servizi informazioni esteri. I dati non verificati dovrebbero addirittura poter essere trasmessi all'unità organizzativa Personale dell'esercito, con la conseguenza che la valutazione delle carriere dei quadri militari svizzeri potrebbe essere influenzata da servizi informazioni esteri. TG ritiene che decisioni così importanti debbano essere prese soltanto basandosi su dati corretti e giuridicamente fondati, motivo per cui le considera estremamente delicate non solo dal punto di vista della politica di sicurezza, ma anche nell'ottica del diritto in materia di protezione dei dati.

Art. 179p (Sistema d'informazione MDM)

FR ritiene che il concetto di soci in affari «potenziali in futuro» di cui all'articolo 179p lettera a debba essere precisato.

Art. 186 cpv. 3

Per FR appare necessario precisare le situazioni a cui si applica l'articolo 186 capoverso 3.

4.3 Ulteriori temi e disposizioni non interessati dal progetto

Art. 1 cpv. 3 LSIM

AG afferma che la LSIM non conferisce la qualità di parte alle persone registrate e che secondo il vigente articolo 1 capoverso 3 LSIM, non interessato dalla modifica, è applicabile la legge federale del 19 giugno 1992⁹ sulla protezione dei dati (LPD) per quanto la LSIM non contenga norme speciali. AG presume che questo disciplinamento si applichi anche alle presenti modifiche.

Sistema d'informazione PISA (in generale)

14 Cantoni (BE, UR, OW, NW, BS, BL, SH, AR, AI, GR, TG, TI, VS, GE) e la CG MPP nonché la SSU chiedono di valutare un'estensione del PISA al servizio civile. Per la riscossione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare e per il suo rimborso a chi ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio ci si basa infatti sui dati del PISA. A tal fine e anche per aggiornare i dati personali, occorre collegare il sistema relativo alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare al PISA attraverso un'interfaccia. Il sistema dipende dalla disponibilità temporale dei dati finché la tassa d'esenzione non è pagata integralmente o, in caso di differimento del servizio (militare o civile), finché non viene raggiunto il totale obbligatorio dei giorni di servizio. Purtroppo, però, le prestazioni nell'ambito del servizio civile, contrariamente a quelle relative al servizio di protezione civile, non sono ancora aggiornate nel PISA. Per motivi di efficienza, a medio termine sarebbe auspicabile che anche la registrazione, da parte dei centri competenti in materia di servizio civile, dei giorni di servizio civile prestati avvenisse tramite il PISA. Come alternativa, OW propone di puntare alla creazione di un'interfaccia per collegare E-ZIVI ai sistemi dedicati alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

BE è inoltre dell'avviso che i dati delle persone inabili al servizio e di quelle che prestano servizio civile dovrebbero poter essere trasferiti dal registro cantonale delle persone (GERES) tramite il PISA, in quanto sistema principale per provare l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare, finché non sia stata pagata integralmente anche la tassa d'esenzione dall'obbligo militare. BE lo fa già e, in tale contesto, ritiene che sia auspicabile adottare la stessa procedura in tutta la Svizzera.

FR fa notare che la legge prevede di disciplinare la gestione del personale della protezione civile tramite il PISA, il che a suo avviso rappresenta solo una conferma della prassi attuale. Inoltre, trova incoerente il fatto che, nell'allegato 1 dell'ordinanza del 16 dicembre 2009¹⁰ sui sistemi d'informazione militari (OSIM), il Comando Istruzione sia designato quale detentore della collezione di dati del PISA, poiché la protezione civile è un compito cantonale e i dati del personale della protezione civile dovrebbero appartenere ai Cantoni.

VD si chiede se sia necessario adeguare anche altre disposizioni, ad esempio in relazione alla nuova LTEO e alla problematica, già emersa, delle persone naturalizzate non più presenti del PISA, che tuttavia sono soggette alla LTEO e devono essere «recuperate» cercandole manualmente in file Excel con migliaia di persone e inserendole eventualmente in un sistema.

Art. 14 cpv. 2 (Sistema d'informazione PISA)

Secondo BE, per svolgere i compiti loro assegnati nel quadro dell'adempimento dell'articolo 59 Cost. i Cantoni dipendono da processi efficienti e, in particolare, dall'utilizzo dei sistemi elettronici esistenti. Per BE il PISA è il sistema centrale a tal fine, sin dalla prima registrazione. I dati

⁹ RS 235.1
¹⁰ RS 510.911

concernenti lo stato civile e l'indirizzo vengono infatti trasferiti nel PISA tramite interfacce dal GERES e ciò vale anche per le persone che prestano servizio civile e pagano la tassa d'esenzione dall'obbligo militare nonché per le persone inabili al servizio. Per questi motivi, BE è dell'avviso che, per le persone che prestano servizio civile e per quelle inabili al servizio, i Cantoni debbano continuare ad avere la possibilità di gestire tali dati elettronicamente tramite le interfacce esistenti con il sistema relativo alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare e nella stessa sessione di lavoro in cui vengono eseguiti i compiti inerenti alla tenuta dei controlli militari. BE propone pertanto di aggiungere nell'articolo 14 capoverso 2 una nuova lettera c dal tenore seguente (aggiunta sottolineata):

c. dati concernenti l'indirizzo e lo stato civile di cui le autorità dei Cantoni ancora necessitano dopo la decisione d'ammissione.

Art. 17 cpv. 3 (Sistema d'informazione PISA)

BE osserva che, dall'introduzione dell'ulteriore sviluppo dell'esercito (USEs), la maggior parte della truppa viene prosciolta dall'obbligo di prestare servizio militare non più secondo l'anno di nascita, ma in base al periodo di permanenza nell'esercito e che, secondo la LPPC riveduta, nel frattempo entrata in vigore il 1° gennaio 2021, lo stesso principio si applica anche alle persone che prestano servizio di protezione civile. Pertanto, propone di adeguare l'articolo 17 capoverso 3 come segue (modifiche sottolineate):

³ I dati concernenti lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e il decesso sono tenuti almeno sino all'anno in cui la persona interessata compie 40 anni, ma al massimo sino all'anno in cui la persona sarebbe stata prosciolta ~~per motivi d'età~~ dall'obbligo di prestare servizio militare o dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Secondo BE, questo adeguamento dell'articolo 17 capoverso 3 non comporta una modifica della prassi, bensì soltanto una precisazione del testo di legge. A BE sembra ragionevole fissare come limite il 40° anno di età, in primo luogo perché, a seconda dell'anno della naturalizzazione o della mutazione, il pagamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare è effettuato entro il 36° anno di età, e in secondo luogo perché la maggior parte dei militari viene prosciolta all'età di 40 anni; inoltre, anche i dati delle persone dichiarate doppiamente inabili al servizio devono essere conservati fino al 40° anno di età. Secondo BE, solo se i dati venissero conservati così a lungo le amministrazioni della tassa potrebbero procedere alla tassazione anche delle persone meno giovani.

Anche VD propone lo stesso adeguamento del contenuto dell'articolo 17 capoverso 3, ma senza indicare una formulazione concreta.

Capitolo 6 sezione 1 (titolo prima dell'art. 168)

FR precisa che, nel testo francese, la rubrica della sezione 1 del capitolo 6 dovrebbe avere come titolo «Système d'information du Centre de dommages du DDPS».